

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. L'oggetto di indagine e lo stato della letteratura. – 2. La funzione del contratto e la sua (presumibile) diffusione nella prassi. – 3. I rapporti tra il contratto consensuale e le *stipulationes emptae et venditae hereditatis*. – 4. Le fonti. – 5. L'articolazione del lavoro.

1. *L'oggetto di indagine e lo stato della letteratura.*

Il presente lavoro verte sul contratto di compravendita dell'eredità in diritto romano; lo studio, muovendo dall'esame dell'assetto di interessi realizzato da detto contratto, si propone di ricostruirne la fattispecie ed esaminarne la disciplina, mettendo in luce le differenze che intercorrono tra quest'ultima e il regime ordinario della *emptio venditio*.

La compravendita dell'eredità è il contratto in forza del quale un soggetto – il venditore –, a fronte del pagamento di un corrispettivo, cede a un altro soggetto – il compratore – la pacifica disponibilità di un compendio patrimoniale acquisito *iure hereditatis*. La funzione economica di tale contratto è quella di consentire al venditore di neutralizzare gli effetti che si sono prodotti (e che in futuro potrebbero prodursi) nel suo patrimonio a motivo della delazione ereditaria e, al contempo, di incamerare un corrispettivo pari al valore netto della *hereditas*. *Ex latere emptoris*, la realizzazione di detta finalità si traduce nell'acquisto di una posizione economica di contenuto corrispondente a quella spettante all'erede¹.

La compravendita dell'eredità costituisce “argomento eccentrico nello studio del diritto ereditario”²; infatti, se, da un lato, a motivo della peculiarità dell'oggetto, la ricostruzione della sua disciplina esige la conoscenza del diritto successorio, dall'altro, essa deve necessariamente svolgersi

¹ “La funzione pratica del contratto di vendita consiste, infatti, nel far pervenire – sul piano economico – al compratore tutto quanto abbia acquistato o possa acquistare il venditore in base ad una determinata delazione ereditaria, al netto di quanto l'erede stesso sia tenuto verso i terzi in base alla delazione stessa” (M. TALAMANCA, v. *Vendita (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano 1993, p. 348).

² S. MARTUCCELLI, *La vendita di eredità*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, *La successione ereditaria*, Milano 2009, p. 1489 [ora in G. DE CRISTOFARO-M.V. DE GIORGI-S. DELLE MONACHE (cur.), *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova 2010, p. 1643].

sulla base delle regole e dei principi del diritto contrattuale cui l'istituto appartiene.

Forse anche a causa di tale singolarità, il tema della *hereditatis venditio* – come ha osservato Mario Talamanca nella voce enciclopedica dedicata alla vendita – “non ha riscosso una particolare attenzione in letteratura”³; l'Autore, infatti, nello stilare una bibliografia essenziale sul tema, segnala l'esistenza di un'unica monografia ad opera di Armando Torrent⁴ e ad essa rinvia per lo spoglio della letteratura precedente.

Pertanto, volendo ricostruire lo stato della dottrina romanistica sul tema, giova prendere le mosse dalle brevi note bibliografiche svolte dall'Au-

³ M. TALAMANCA, v. *Vendita (dir. rom.)*, cit., p. 348, nt. 442. Si rileva, incidentalmente, che analoga considerazione può svolgersi anche per la dottrina civilistica, come espressamente affermato da S. MARTUCCELLI (*La vendita*, cit., p. 1491, nt. 6): “anche la dottrina si è occupata solo di rado della vendita di eredità: due le monografie [...] pochi i contributi specifici sul tema”.

⁴ A. TORRENT, *Venditio hereditatis. La venta de herencia en derecho romano*, Salamanca 1966. L'opera è stata recensita da G. FRANCIOSI (*Recensione ad A. TORRENT, Venditio hereditatis. La venta de herencia en derecho romano*, in *IURA* 18 (1967), pp. 207-210 [ora in L. MONACO-A. FRANCIOSI (cur.), *Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2012, pp. 209-212]), T. MAYER-MALY (*Recensione ad A. TORRENT, Venditio hereditatis. La venta de herencia en derecho romano*, in *ZSS, Röm. Abt.*, 85 (1968), pp. 535-539), S.E. WUNNER (*Recensione ad A. TORRENT, Venditio hereditatis. La venta de herencia en derecho romano*, in *TR* 36 (1968), fasc. 1, pp. 159-164) ed E. DRAVASA (*Recensione ad A. TORRENT, Venditio hereditatis. La venta de herencia en derecho romano*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 4 s., 47 (1969), pp. 487-488). Il lavoro di Torrent è rimasto a lungo l'unico contributo monografico in materia di *hereditatis venditio* a conoscere ampia diffusione. In considerazione di ciò, nessuno degli Autori che, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, hanno affrontato lo studio (sia pure parziale) della materia ha potuto prescindere dal confrontarsi con i risultati della sua indagine. Senza entrare, in questa sede, nel merito dei rilievi mossi all'A. sulle singole conclusioni della sua ricerca, è opportuno rilevare le più generali osservazioni critiche formulate dalla dottrina sull'impostazione dell'opera e sul metodo di indagine. I recensori sono concordi nel valutare la monografia in senso sostanzialmente positivo; T. MAYER-MALY (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 539), in particolare, nonostante alcune mirate osservazioni critiche – su cui *infra* –, riconosce all'A. accuratezza e chiarezza nella conduzione dell'esegesi delle fonti e afferma che le critiche sollevate “soll uns aber nicht davon abhalten, dem Verf. für ein informatives, klares und anregendes Erstlingswerk zu danken”. Essi, tuttavia, convengono altresì nel ritenere che l'eccessivo ampliamento dell'ambito di indagine abbia impedito all'A. di concentrarsi su quello che avrebbe dovuto essere il tema centrale della trattazione. Al riguardo, in modo assai perentorio si esprime T. Mayer-Maly, il quale, dopo aver descritto l'impianto dell'opera, conclude che “diese Anlage des Buches scheint mir freilich nicht glücklich” (*ivi*, p. 535). Il motivo del mancato gradimento risiede nel fatto che le prime due sezioni dell'opera (dedicate alla nozione di *hereditas* nel diritto romano arcaico, alla *mancipatio familiae* e alla *in iure cessio hereditatis*) costringono l'A. a disperdere le proprie energie su questioni vastissime senza, peraltro, poter assumere al riguardo posizioni risolutive, “während die der *venditio hereditatis* eigentümlichen Fragen im ganzen doch zu kurz kommen” (*ibidem*). Dello stesso avviso è G. FRANCIOSI (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 210), per il quale “nell'economia del lavoro i primi due titoli non appaiono eccessivamente utili, poiché nessun nesso particolarmente stretto sembra legare le materie ivi trattate al problema della *venditio hereditatis*”. Analoga, infine, la posizione di S.E. WUNNER (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 159), secondo il quale “die kaufrechtliche Problematik dürfte auch eindeutig im Vordergrund stehen”, mentre “der Verfasser legt das Schwergewicht seiner Untersuchung jedoch auf die erbrechtlichen Aspekte seines Themas”.

tore spagnolo⁵, il quale, premessa l'inesistenza di uno studio completo e sistematico sulla *hereditatis venditio*⁶, afferma di aver rinvenuto solo quattro lavori "que hicieran referencia concreta a dicha venta"⁷ e, per completezza, segnala di aver trovato in essi menzione di una monografia in lingua tedesca risalente alla seconda metà del XIX secolo che, però, non gli è stato possibile consultare direttamente.

Tale monografia, ad opera di Ludwig Avenarius⁸, costituisce il primo studio moderno di carattere generale sulla vendita d'eredità in diritto romano e ha l'innegabile pregio di passare in rassegna la copiosa ma frammentaria produzione degli autori di diritto comune⁹, nonché di riepiloga-

⁵ A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., pp. 15-16. Le note bibliografiche cui si allude nel testo riguardano le sole opere dedicate in via esclusiva alla figura della *hereditatis venditio* o a suoi singoli aspetti; ben più ampia è invece, come si può desumere dal relativo indice, la letteratura consultata dall'A. su temi di carattere generale (tanto in materia successoria, quanto in materia contrattuale).

⁶ "La venta de herencia estaba huérfana de un estudio amplio, lo más total posible" (A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., p. 15). L'affermazione, alquanto perentoria, è giustificata dal fatto che l'A., come in seguito dal medesimo precisato, non ha potuto consultare l'opera di L. AVENARIUS (*Der Erbschafts Kauf im römischen Recht*, Leipzig 1877). Tale considerazione è peraltro anticipata, nella prefazione, da Fuentesca, relatore della tesi di dottorato da cui ha originato la monografia, il quale avanza altresì un'ipotesi sui motivi della mancanza di un'opera completa sul tema: "la no existencia de una específica y completa investigación sobre el tema se debió, sin duda, a la dificultad básica de explicar el contenido y alcance de la expresión *hereditas*" (A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., "Prologo", pagine non numerate).

⁷ A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., p. 15. Il primo lavoro citato (H.J. KLÜPFEL, *Auch das Anwachsungsrecht geht auf den Käufer einer Erbschaft über*, in *Archiv für die civilistische Praxis* 3 (1820), H. 1, pp. 140-144) è un articolo, assai risalente, sui rapporti tra *hereditatis venditio* e *ius adcrendi* che, però, l'A. non reputa di alcuna utilità per l'impostazione della propria ricerca (A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., p. 15: "trabajo muy corto que no nos daba ninguna luz sobre la dirección a seguir"). Identica considerazione, sia pure parzialmente mitigata (*ibidem*: "mayor interés presentaba el esfuerzo de Vassalli [...] pero tampoco nos ofrecía guías seguras en nuestra labor"), è svolta in relazione al secondo lavoro consultato, a firma di F. VASSALLI (*Miscellanea critica di diritto romano (fascicolo I)*, in *Id.*, *Studi giuridici*, III, 1, *Studi di diritto romano (1906-1921)*, Milano 1960, pp. 335-381 [già in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia*, 3 s., 3 (1913), fasc. 2, pp. 229-285]), che si occupa dei contratti sull'eredità di un soggetto vivente. Le altre due opere menzionate, invece, vertono rispettivamente sulle *stipulationes emptae et venditae hereditatis* (S. CUGIA, *Spunti storici e dommatici sull'alienazione dell'eredità*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, I, Milano 1939, pp. 513-544) e sul problema della confusione dei diritti in conseguenza della vendita di un'eredità (D. DAUBE, *Sale of Inheritance and Merger of Rights*, in *ZSS, Röm. Abt.*, 74 (1957), pp. 234-315 [ora in *Id.*, *Collected Studies in Roman Law*, hrsg. von D. COHEN-D. SIMON, I, Frankfurt am Main 1991, pp. 649-722]); a entrambi questi contributi l'A., pur sottolineandone la natura di indagini parziali, riconosce maggiore utilità nella ricostruzione della disciplina dell'istituto.

⁸ L. AVENARIUS, *Der Erbschafts Kauf*, cit.

⁹ Il quadro tracciato dall'A. non è particolarmente edificante: "suchen wir nach einer Darstellung des gesammten Rechtsinstituts, so finden wir [...] ausser verschollenen Dissertationen nur eine an Form und Inhalt barocke Monographie von Beseke, ausser den gedrungenen Übersichten der Compendien nur die zwar auf das Detail der Lehre näher eingehenden, grossen Theils aber bereits veralteten Ausführungen von Westphal und Glück" (L.

re le posizioni della Pandettistica sul tema¹⁰. Essa, tuttavia, sconta l'approccio attualizzante delle opere dell'epoca e, conseguentemente, in alcuni punti, difetta di un'adeguata prospettiva storica nella lettura delle fonti¹¹. Non stupisce, quindi, che l'unica recensione coeva¹² valuti l'opera in considerazione dell'apporto fornito alla dottrina civilistica e critichi il fatto che, con riferimento a determinati profili di disciplina, l'Autore non si sia pronunciato sulla permanenza in vigore delle *regulae iuris* romane nel diritto del suo tempo¹³. Tale opera, probabilmente anche a motivo della sbrigativa valutazione fattane da Torrent¹⁴, non è citata dalla quasi totalità della letteratura successiva¹⁵ che ha proprio nella monografia dell'Autore spagnolo il principale riferimento bibliografico.

AVENARIUS, *Der Erbschafts Kauf*, cit., pp. 1-3). Il catalogo delle "dissertazioni perdute", che l'A. non ha potuto consultare "aller Mühe ungeachtet" (*ivi*, p. 2, nt. 2), coincide in larga misura con quello stilato da A. FEDELE (*La compravendita dell'eredità*, Torino 1957, pp. 8-9, nt. 1 e 2). Particolarmente tagliente è il giudizio sulla monografia di J.M.G. BESEKE (*De alienatione hereditatis ad explicandam leg. II Dig. de hered. vel act. vend. et componendas clarissimorum Ictorum lites*, Halae ad Salam 1774): "trotz unerträglicher Breite berührt dieser Schriftsteller oft die wichtigsten Fragen mit keinem Worte" (L. AVENARIUS, *Der Erbschafts Kauf*, cit., p. 2, nt. 3). Analoga valutazione delle opere dei giuristi di diritto comune è formulata da A. FEDELE (*La compravendita*, cit., pp. 8-9): "l'interesse di questi scrittori per la compravendita di eredità è in genere molto modesto e discontinuo. Problemi di importanza fondamentale [...] sono per lo più trascurati, mentre ad altri problemi di ben più limitato rilievo viene rivolta una grande e talora eccessiva attenzione. Tipico al riguardo è il caso della questione relativa al passaggio del cosiddetto *ius ad crescendi* all'acquirente, che costituì oggetto di ampie e sottili trattazioni, spesso di carattere monografico".

¹⁰ L. AVENARIUS, *Der Erbschafts Kauf*, cit., p. 2, nt. 4. L'ampia nota a piè di pagina indica i passi dedicati alla *hereditatis venditio* nei commentari dei pandettisti.

¹¹ G. GULINA (*L'azione 'ex vendito' in D. 18.4.24: fattispecie, patologia, rimedio processuale*, in L. GAROFALO (cur.), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, Padova 2007, p. 637, nt. 1) osserva che l'A. è "concentrato però sul «Justinianisches Recht», ancorché inteso come la proiezione statica delle fonti raccolte nella compilazione giustiniana" e che "la parte propriamente classica [...] è peraltro improntata ad una prospettiva viziata dalla commistione dei profili della vendita di eredità e della sua cessione *in iure*".

¹² [s.n.], *Recensione a L. AVENARIUS, Der Erbschafts Kauf im römischen Recht*, in *Literarisches Centralblatt für Deutschland* 36 (1877), coll. 1216-1217. La recensione è firmata in calce con una sigla (-t.) e non è stato possibile identificarne l'autore consultando gli indici della rivista; l'A., peraltro, non è menzionato neppure nell'unica citazione dell'articolo da me riscontrata (B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, III, 8. Aufl., Frankfurt am Main 1901, § 621, p. 535, nt. * [trad. it.: C. FADDA-P.E. BENZA, *Diritto delle Pandette*, III, 1, Torino 1904, p. 296, nt. *]).

¹³ "Der Verf. läßt es im Hinblick auf ein von manchen Schriftstellern mit großer Zuversicht behauptetes abänderndes Gewohnheitsrecht dahin gestellt, ob das römische Recht in diesem Punkte noch gelte; er hätte wohl dreist dessen fortdauernde Geltung behaupten dürfen" ([s.n.], *Rec. a L. AVENARIUS*, cit., col. 1217).

¹⁴ "Por último, hay otro trabajo, que no hemos podido consultar directamente, de Avenarius [...] pero el escaso eco que ha tenido en la doctrina romanística y la fecha de su publicación, hacen que no podamos considerarlo decisivo para nuestra investigación" (A. TORRENT, *Venditio hereditatis*, cit., pp. 15-16).

¹⁵ Fanno eccezione F. VASSALLI (*Miscellanea*, cit., p. 366, nt. 2: "un'amplia bibliografia è

Negli anni successivi alla redazione della voce enciclopedica di Talamanca, pur non registrandosi in dottrina alcuna sostanziale inversione di tendenza, il tema è stato studiato da Yuri González Roldán, al quale si deve, dunque, la più recente trattazione completa in materia di compravendita dell'eredità¹⁶.

In questa breve rassegna bibliografica ho dato conto delle sole opere monografiche dedicate alla *hereditatis venditio* al fine – come detto – di valutare l'interesse della romanistica per il tema; accanto ad esse, tuttavia, si rinvencono, anche in anni recenti, numerosi contributi scientifici aventi ad oggetto singoli profili dell'istituto in esame, ovvero tematiche specifiche in materia di *emptio venditio* aventi rilevanza per la disciplina della vendita d'eredità¹⁷.

2. La funzione del contratto e la sua (presumibile) diffusione nella prassi.

L'utilità pratica che il venditore persegue attraverso la compravendita dell'eredità è quella di monetizzare il *ius heredis* esimendosi dall'incom-

nella monografia, d'altronde di assai poco valore, di L. Avenarius”) e G. GULINA (*L'azione*, cit., p. 637, nt. 1 e *passim*); l'opera non è citata, ad esempio, da González Roldán, autore della più recente monografia sulla vendita dell'eredità (su cui *infra* nel testo).

¹⁶ Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clásico*, México, D.F. 1997 [già in *Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho* 21 (1997), pp. 221-491]. Al riguardo si segnalano le recensioni a cura di A. BURDESE (*Recensione a Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clásico*, in *SDHI* 65 (1999), pp. 417-425) e D. JOHNSTON (*Recensione a Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clásico*, in *TR* 68 (2000), fasc. 1-2, pp. 122-123). La monografia è stata preceduta da un articolo (Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Las stipulationes emptae et venditae hereditatis*, in *Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho* 19 (1995), pp. 169-183) e non esaurisce la produzione dell'A. sul tema. Egli, infatti, a distanza di circa un decennio dalla prima pubblicazione, è tornato a occuparsi della *hereditatis venditio* con due saggi aventi ad oggetto, rispettivamente, la questione dei rapporti tra il contratto consensuale di compravendita e le *stipulationes emptae et venditae hereditatis* (ID., *Stipulationes y consensualidad en la compraventa de herencia*, in J. ADAME GODDARD (coord.), *Derecho civil y romano. Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*, México 2006, pp. 171-193) e l'ipotesi della vendita d'eredità effettuata all'incanto con l'intervento di un banchiere (ID., *Hereditatis venditio per argentarium facta*, in S. BELLO RODRÍGUEZ-J.L. ZAMORA MANZANO (coords.), *El derecho comercial, de Roma al derecho moderno. IX Congreso Internacional, XII Iberoamericano de derecho romano (Las Palmas de Gran Canaria, 1, 2 y 3 de febrero de 2006)*, I, Las Palmas de Gran Canaria 2007, pp. 397-424). L'opera, che, a differenza del lavoro di Torrent, si concentra esclusivamente sulla *hereditatis venditio*, ha incontrato i favori della critica (D. JOHNSTON, *Rec. a Y. GONZÁLEZ ROLDÁN*, cit., p. 122: “this is a systematic and substantial exposition of the main issues involved in the sale of an inheritance in classical Roman law. Relying mainly on D. 18,4 and C. 4,39, the author offers a succinct survey of the many difficult jurisprudential problems which arise in this area”).

¹⁷ Di tali contributi, che grande utilità hanno avuto nell'indirizzare lo studio della materia, sarà fatta menzione affrontando l'esame delle singole tematiche.

benza della gestione del compendio ereditario. Egli, infatti, dismettendo in blocco il patrimonio acquisito *mortis causa*, ne consegue immediatamente il controvalore economico ed è sollevato dall'onere di conservarlo e amministrarlo (affinché mantenga il proprio valore e produca reddito), ovvero di provvedere alla sua liquidazione.

Il ricorso all'alienazione, dunque, è tanto più vantaggioso quanto più i costi – non solo strettamente economici – da sostenere per l'amministrazione del patrimonio ereditario sono sproporzionati rispetto al suo valore intrinseco. Tale sproporzione può dipendere, ad esempio, dalla lontananza geografica dell'erede dalle *res hereditariae*¹⁸ o dal coinvolgimento di più soggetti nella successione (che impone l'aggravio di dover provvedere alla divisione del compendio¹⁹). Quanto detto, ovviamente, non esclude che l'erede possa determinarsi a vendere per ragioni diverse, ivi compresa la speculazione²⁰.

In ogni caso, indipendentemente dai motivi che possono indurre l'erede ad alienare la *hereditas*, è significativo osservare che, nella storia del diritto romano, ben tre schemi negoziali sono stati elaborati dalla giurisprudenza per realizzare, sia pure a livelli differenti, la finalità pratica di cui sopra. Si tratta, in ordine di comparsa, di un'applicazione del negozio solenne della *in iure cessio* (la *in iure cessio hereditatis*²¹), di un contratto verbale (le *stipu-*

¹⁸ “Non di rado avviene che la devoluzione di una successione ponga l'erede in non lieve imbarazzo. Sviate circostanze, quali la lontananza del luogo di residenza dell'erede da quello in cui si trovano i beni ereditari ed in cui devono essere pagati i debiti della eredità, il suo stato di bisogno o di malattia, la scarsa confidenza che egli abbia con le norme del diritto successorio, la ripugnanza ad affrontare le noie della liquidazione del patrimonio ereditario [...] possono precludergli o rendergli difficoltosa la normale via di realizzare i singoli cespiti della eredità e di pagare i creditori della medesima” (A. FEDELE, *La compravendita*, cit., p. 1). Del medesimo avviso è anche Y. GONZÁLEZ ROLDÁN (*Propuesta*, cit., p. 230), il quale ravvisa “una utilización frecuente de la *venditio hereditatis* en casos en que el heredero estuviese en un lugar lejos de donde se encontraba la herencia”. In tal senso, peraltro, si era già incidentalmente pronunciato T. MAYER-MALY (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 537), secondo il quale la *hereditatis venditio* “sich als Ausweg anbot, wenn eine räumlich so entlegene Erbschaft anfiel, daß man Schwierigkeiten hatte, sich ihrer Abwicklung im erforderlichen Ausmaß zu widmen”.

¹⁹ Qualora alla medesima successione siano chiamati più soggetti, ciascuno tra questi può autonomamente determinarsi a vendere la propria quota ereditaria; tale alienazione *pro parte* “realizza l'interesse del coerede di evitare le complicazioni e le lungaggini della divisione e di monetizzare in breve tempo la propria quota, alienandola in un'unica soluzione” (S. MARTUCCELLI, *La vendita*, cit., pp. 1490-1491).

²⁰ In questa prospettiva devono verosimilmente intendersi le fonti che testimoniano vendite di eredità convenzionalmente assoggettate al regime della *emptio spei*; sul punto, v. *infra*, CAPITOLO TERZO, § 3.

²¹ Tale negozio – su cui v. *infra*, CAPITOLO PRIMO, § 2.1. – è solo parzialmente sovrapponibile, *quoad effectum*, agli altri due negozi menzionati nel testo, dal momento che esso, a seconda che il cedente abbia o meno già accettato l'eredità che intende *in iure cedere*, produce effetti rispettivamente minori o maggiori della trasmissione *inter partes* di ogni conseguenza patrimoniale della successione. Nell'ipotesi di chiamata ereditaria non ancora accettata, infatti, la *in iure cessio hereditatis* consente di trasferire a terzi, a titolo oneroso, la vocazio-

*lationes emptae et venditae hereditatis*²²) e, infine, di una variante del contratto consensuale di *emptio venditio* (la *hereditatis venditio*²³).

Dei tre negozi sopra menzionati, solo l'ultimo – la *hereditatis venditio* – è contemplato dalla compilazione giustiniana. Ad esso, in particolare, sono dedicati un titolo del Digesto (D. 18.4) e un titolo del Codice (C. 4.39)²⁴, oltre a numerosi passi collocati al di fuori delle *sedes materiae*. Il motivo della considerevole attenzione riservata dai *prudentes* (e dalla cancelleria imperiale) all'istituto è senz'altro da ricercarsi, almeno in parte, nella peculiarità della *hereditas* come *merx* oggetto del contratto di compravendita; tale ragione “scientifica”, tuttavia, non appare sufficiente a giustificare un siffatto interesse²⁵. Dalle fonti, infatti, emerge una casistica di estremo det-

ne ereditaria. Nell'ipotesi opposta in cui l'accettazione abbia già avuto luogo, invece, la *in iure cessio* si limita a trasferire la proprietà delle *res hereditariae* e produce l'estinzione dei crediti ereditari, lasciando inalterato lo *status* di erede dello *in iure cedens* (il quale, pertanto, resta obbligato per i debiti della *hereditas*). Tale istituto, di cui non si conserva traccia nella compilazione giustiniana, cadde verosimilmente in desuetudine prima ancora della scomparsa della *in iure cessio*, su cui si fonda, a causa della propria inidoneità a realizzare pienamente le esigenze della prassi.

²² Parallelamente alla *in iure cessio hereditatis* (e, probabilmente, in considerazione dei limiti di quest'ultima) la giurisprudenza elaborò, già in età preclassica, un ulteriore strumento giuridico per consentire all'erede di vendere la *hereditas*. Tale strumento consiste in una coppia di contratti verbali che ci sono stati tramandati dalle fonti con il nome di *stipulationes emptae et venditae hereditatis*. Attraverso la *stipulatio*, ciascuna delle parti, separatamente, faceva sorgere le obbligazioni a proprio carico; erano la contestualità e la reciprocità delle *stipulationes* a consentire la realizzazione dello schema negoziale corrispettivo proprio della compravendita. La *stipulatio venditae hereditatis* consiste nella promessa, resa dal compratore, di tenere l'erede-venditore indenne dalle somme versate *hereditario nomine* e di assisterlo in giudizio qualora subisca le iniziative processuali dei creditori ereditari; la *stipulatio emptae hereditatis*, invece, è la corrispettiva promessa del venditore in forza della quale egli si impegna a trasferire al compratore tutti i proventi dell'eredità e a consentirgli di esercitare in sua vece le azioni ereditarie (in veste di *cognitor* o *procurator*). Come nel caso della *in iure cessio hereditatis*, anche l'esistenza delle *stipulationes emptae et venditae hereditatis* ci è tramandata dalle fonti pregiustiniane (e, in particolare, da Gaio). A differenza della *in iure cessio hereditatis*, però, di dette *stipulationes* si è conservata traccia anche nel Digesto: i compilatori, infatti, hanno fatto largo uso di brani della giurisprudenza ad esse dedicati riferendoli al successivo contratto consensuale, talvolta omettendo di espungere dai testi gli originari riferimenti. Sulle *stipulationes emptae et venditae hereditatis*, v. *infra*, § 3.

²³ L'impiego di tale contratto, quantomeno su larga scala, non può collocarsi prima della fine del III sec. a.C., quando, con l'estensione della procedura formulare ai processi celebrati dal pretore urbano, la compravendita consensuale, originariamente sviluppatasi nell'ambito della *iurisdictio peregrina*, venne adottata anche nelle contrattazioni tra i *cives romani* (sul punto, si veda M. TALAMANCA, v. *Vendita* (*dir. rom.*), cit., pp. 304-305). La causa e gli effetti propri della *hereditatis venditio* sono sostanzialmente coincidenti con quelli delle *stipulationes emptae et venditae hereditatis*; tale circostanza ha portato la dottrina a interrogarsi circa i rapporti intercorrenti tra i due contratti (sul punto, v. *infra*, § 3).

²⁴ Sulla composizione di detti titoli, v. *infra*, § 4.

²⁵ Di contrario avviso è Y. GONZÁLEZ ROLDÁN (*Propuesta*, cit., pp. 223-224), secondo il quale “es cierto que la materia, al desenvolverse en el campo contractual y tocar a la vez aspectos de derecho sucesorio, ocasiona un grado de dificultad especial, que por sí sola podría ser razón suficiente para un análisis detallado de la jurisprudencia clásica”.

taglio che tradisce l'esigenza di fornire soluzioni operative a un variegato catalogo di fattispecie concrete²⁶. Tale esigenza, secondo la dottrina, non può che essere una diretta conseguenza dell'ampia diffusione del contratto in esame nella società romana²⁷.

L'evidente ricchezza della casistica giurisprudenziale, se, da un lato, costituisce senza dubbio un indizio importante circa la diffusione del negozio²⁸, dall'altro, però, non è in grado di far luce, di per sé sola, sul contesto socio-economico che ha determinato detta diffusione.

Un'indagine che intenda volgersi in questa direzione, perciò, non può limitarsi alle risultanze delle fonti giuridiche, ma deve necessariamente aprirsi alle fonti letterarie²⁹. L'individuazione di tali fonti, tuttavia, si rive-

²⁶ Rinviando ai capitoli che seguono l'esegesi dei singoli passi, giova qui ricordare, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi particolari di *hereditatis venditio* il cui esame da parte delle fonti avvalorava la tesi sostenuta nel testo. È contemplata, innanzitutto, l'ipotesi che la vendita sia conclusa a prezzo modico a motivo dei raggiri posti in essere dal compratore per trarre in inganno l'erede-venditore circa il valore della *hereditas* di cui dispone (D. 4.3.9.pr, D. 17.1.42, D. 19.1.13.5 e C. 4.39.4). Sono quindi regolate ipotesi in cui, in ragione della qualifica soggettiva di una delle parti contraenti, la disciplina del negozio richiede particolari cautele o aggiustamenti; è questo il caso della *hereditatis venditio* effettuata dal fisco (D. 5.3.13.9, D. 5.3.54.pr, D. 49.14.41 e C. 4.39.1), di quella fatta dagli eredi testamentari ai successibili legittimi diseredati (D. 5.2.23.1) e di quella conclusa dal *procurator* di un coerede assente (il quale, successivamente al perfezionamento del contratto, si scopre essere in realtà premorto al *de cuius*: D. 5.4.9), della vendita d'eredità realizzata da uno schiavo (D. 15.3.7.4 e D. 45.3.20.1), di quella fatta dall'erede di un fideiussore (a terzi estranei o ad altro coerede: D. 17.1.14.pr-1) e, infine, della *hereditatis venditio* posta in essere, per interposta persona, dall'*heres suus* che si è precedentemente avvalso del *beneficium abstinendi* (D. 29.2.91). È poi estremamente significativo che il contratto in esame sia ricordato dai *responsa* in materia di *hereditatis petitio* (per fare del prezzo in esso pattuito un criterio per la valutazione dell'eredità ai fini dell'azione ereditaria: D. 5.3.48) e che sia diffusamente discussa l'esperibilità, nei giudizi da esso nascenti, della *exceptio Senatus consulti Velleiani* (D. 16.1.3, D. 16.1.13.pr e D. 16.1.19.3).

²⁷ La correlazione tra il numero delle fonti in materia di *hereditatis venditio* e la diffusione del contratto è stata rilevata, per la prima volta, da S. CUGIA (*Corso di diritto romano. La nozione della cessione del credito e dell'azione*, Milano 1939, p. 91): "Alienazione dell'eredità dovette essere molto usata nel mondo romano e ricco è il materiale delle fonti in proposito. I giureconsulti la considerarono infatti spesso nelle fonti". In questo senso si esprimono anche A. FEDELE (*La compravendita*, cit., p. 6: "l'istituto fu certo frequentissimo nella storia di Roma; ne fanno fede l'abbondante materiale delle fonti") e Y. GONZÁLEZ ROLDÁN (*Propuesta*, cit., p. 224: "la gran cantidad de problemas concretos planteados implica que la venta de herencia era un negocio común en la vida social romana y que resolvía problemas que se daban en la práctica").

²⁸ "Aus der Fülle des vorhandenen Quellenmaterials sowohl von klassischen Juristen als auch aus den Digesten wird gefolgert, dass der Erbschafts Kauf eine große Rolle im Rechts- oder Wirtschaftsleben gespielt haben müsse. Dies kann man aber lediglich als Indiz werten. Dass der Erbschafts Kauf tatsächlich bedeutsam war, konnte nicht abschließend belegt werden" (M. GIEBEL, *Der Erbschafts Kauf – ein überflüssigerweise normiertes Rechtsinstitut?*, Frankfurt am Main 2010, p. 14).

²⁹ Il primo ad avvertire questa esigenza è stato T. MAYER-MALY (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 537), il quale, nel recensire l'opera di Torrent (che non affronta il tema), ha sottolineato proprio la necessità di condurre una verifica, preferibilmente con l'ausilio delle fonti letterarie, circa la concreta rilevanza sociale dell'istituto: "viel wichtiger [...] ist doch die so na-

la problematica; infatti, come è stato recentemente osservato, la ricerca sul *Thesaurus Linguae Latinae* restituisce un numero esiguo di risultati³⁰.

Probabilmente per questo motivo, lo studio circa la funzione sociale della *hereditatis venditio* è stato trascurato dagli studiosi che per primi si sono occupati della materia³¹; l'unica indagine al riguardo, infatti, si deve a González Roldán, il quale, raccogliendo gli inviti in tal senso della dottrina³², ha esaminato alcuni scritti ciceroniani in cui sembrano essere contemplate ipotesi di vendita d'eredità. Si tratta, più precisamente, dell'orazione *Pro Caecina*³³ e di alcune epistole *ad familiares* e *ad Atticum*.

La prima delle fonti letterarie citate, tuttavia, ritengo non possa fornire elementi utili all'indagine dal momento che la *auctio hereditaria* ivi menzionata, pur riguardando un intero compendio ereditario (quello relitto da Marco Fulcinio), non ha ad oggetto un'eredità in quanto tale, unitariamente intesa, e, dunque, non realizza una *hereditatis venditio* in senso tecnico; ciò è dimostrato dalla circostanza che, in detta asta, il fondo su cui

heliegende Frage, warum der Erbschafts Kauf im Rechtsleben der Zeit der klassischen Juristen eine offenbar viel größere Bedeutung hatte als dann im gemeinen Recht oder im Recht der Gegenwart. Es bedarf also der [...] Frage nach der Funktion der *venditio hereditatis*. Dazu müßte vorher geprüft werden, ob das vor allem der stadtrömischen Literatur dargebotene Material zur Sozialgeschichte eine dem Interesse der Juristen adäquate Bedeutung der *venditio hereditatis* für das Rechtsleben der Gesellschaft demonstriert".

³⁰ "So ergab z. B. eine Auswertung des *Thesaurus linguae latinae* nur wenige Nachweise, in welchen das Wort „hereditas“ mit einem Wort im Sinn von „Kauf“, „Verkauf“, „Übergabe“ oder Ähnlichem in Verbindung gebracht werden konnte. Auf den ersten Blick interessant erscheint die Quelle Tacitus ann. 2, 48. Darin verschenkt Kaiser Tiberius diverse dem Staat und ihm persönlich zugefallene Erbschaften. Es handelt sich aber weder um einen Verkauf einer Erbschaft noch spiegelt eine Schenkung durch den Kaiser ein Alltagsgeschäft wider" (M. GIEBEL, *Der Erbschafts Kauf*, cit., p. 14, nt. 58). L'ésito varia di poco se si amplia la ricerca oltre ai termini suggeriti dall'A., includendovi, ad esempio, la parola 'auctio' (in considerazione del fatto che la vendita all'asta – come meglio si vedrà a breve nel testo – era uno dei sistemi attraverso cui si poteva concretamente realizzare la compravendita dell'eredità). In molti casi, peraltro, le fonti individuate devono, dopo un primo vaglio, essere scartate in quanto riferite non già a casi di vendita d'eredità, bensì a ipotesi di vendita (magari cumulativa) di *res hereditariae*. Si vedano v. *hereditas*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, VI, pars III, Lipsiae 1936-1942, coll. 2630-2643 e v. *auctio*, in *Thesaurus Linguae Latinae*, II, Lipsiae 1900-1906, coll. 1192-1193.

³¹ In particolare, esso non è affrontato né da Avenarius, né da Torrent. In riferimento a quest'ultimo, infatti, T. MAYER-MALY (*Rec. ad A. TORRENT*, cit., p. 536) osserva: "überdies verführt es dazu, die Frage nach den rechtssoziologischen Grundlagen der *venditio hereditatis* zu übergehen".

³² Sul punto, v. *supra*, p. 8, nt. 29.

³³ La *oratio pro A. Caecina*, redatta intorno al 69 a.C., fu pronunciata da Cicerone innanzi al collegio dei *recuperatores*, nella causa – originatasi da un interdetto *de vi hominibus armatis* – che vedeva opposti Sesto Ebuizio e Aulo Cecina. Oggetto dell'interdetto era un fondo ubicato nella campagna di Tarquinia (cd. Fulciniano), di cui entrambe le parti in causa erano contitolari in qualità di eredi di Cesennia, moglie di Cecina. Tale fondo era stato da quest'ultima acquistato, con l'assistenza di Ebuizio, nella *auctio hereditaria* che aveva avuto ad oggetto il patrimonio di Marco Fulcinio, figlio di Cesennia e del primo marito.

verte il giudizio non è acquisito unitamente alle altre *res hereditariae*, bensì è oggetto di singolare aggiudicazione³⁴:

Cic. *Pro Caec.* 6.16: *fundus addicitur Aebutio*³⁵.

Maggior utilità presentano invece le epistole nelle quali Cicerone riferisce di due distinte chiamate ereditarie disposte in suo favore da parte da tali Precio (Cic. *ad fam.* 14.5.2 e Cic. *ad Att.* 6.9.2) e Brinno (Cic. *ad Att.* 13.12.4 e 13.14.1); in entrambi i casi, l'oratore reputa opportuno provvedere all'alienazione del compendio ereditario a mezzo di un'asta.

Con riguardo alla prima delle due vicende successive³⁶, in particolare,

³⁴ Di tale circostanza è consapevole anche l'A.: "la importancia de tal testimonio para nuestra investigación depende del hecho que podría referirse a la venta al asta de la herencia de Fulcinio en bloque. Al respecto no podemos dar una respuesta segura, puesto que Cicerón se interesaba únicamente de la cuestión de como este fundo hubiese llegado a pertenecer a Cesennia" (Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Propuesta*, cit., pp. 228-229). Ciononostante, in considerazione del fatto che "de una expresión empleada sucesivamente parecería resultar que la adquisición hubiese tenido como objeto no solamente el fundo Fulciniano, sino una pluralidad de fundos", egli ritiene comunque "probable que en el presente texto también se mencionara un caso de *venditio hereditatis*" (*ivi*, p. 229). Un'altra testimonianza relativa a una *auctio hereditaria* ci è offerta da Apuleio:

Apul. *Met.* 9.31.1-3: *Die sequenti filia eius accurrat e proximo castello, in quod pridem denupserat, maesta atque crines pendulos quatiens et interdum pugnis obtundens ubera. Quae nullo quidem domus infortunium nuntiante cuncta cognorat [...] Ea cum se diutino plangore cruciasset, concursu familiarium cohibita tandem pausam luctui fecit. Iamque nono die rite completis apud tumulum sollemnibus, familiam supellectilemque et omnia iumenta ad hereditariam deducit auctionem. Tunc unum larem varie dispergit venditionis incertae licentiosa fortuna. Me denique ipsum pauperculus quidam hortulanus comparat quinquaginta nummis, magno, ut aiebat, sed ut communi labore victum sibi quaereret.*

Anche in questo caso, tuttavia, l'asta, pur avendo ad oggetto l'intero patrimonio ereditario (*familiam supellectilemque et omnia iumenta*) ed essendo pertanto qualificata *'hereditariam'*, non realizza una vendita d'eredità. La prova al riguardo è fornita, al pari di quanto visto per il brano ciceroniano, dalla menzione dell'autonoma aggiudicazione di un singolo bene ereditario e, precisamente, dell'asino Lucio, protagonista e narratore del romanzo (*Me denique ipsum pauperculus quidam hortulanus comparat quinquaginta nummis*).

³⁵ L'ipotesi formulata nel testo trova ulteriore conferma nella vicenda precedente alla celebrazione dell'asta. Cicerone, infatti, ci informa che Ebuizio ha partecipato alla *auctio hereditaria* in veste di mandatario di Cesennia e che il mandato aveva espressamente ad oggetto l'acquisto del solo fondo Fulciniano:

Cic. *Pro Caec.* 5-6.15-16: *Cum esset, ut dicere institueram, constituta auctio Romae, suadebant amici cognatique Caesenniae id quod ipsi quoque mulieri veniebat in mentem, quoniam potestas esset emendi fundum Fulcinianum qui fundo eius anti-quo continens esset. [...] Itaque hoc mulier facere constituit; mandat ut fundum sibi emat – cui tandem? – cui putatis? [...] Aebutio negotium datur.*

³⁶ Entrambe le lettere, scritte nell'ottobre del 50 a.C., sono spedite da Atene:

Cic. *ad fam.* 14.5.2: *De hereditate Preciana, quae quidem mihi magno dolori est (valde enim illum amavi) – sed hoc velim cures, si auctio ante meum adventum fiet, ut Pom-*

Cicerone esplicita la necessità di una pronta liquidazione del patrimonio ereditario al fine di finanziare un suo eventuale trionfo (*‘Dices nummos mihi opus esse ad apparatus triumphī’*): trovandosi lontano da Roma, egli dà istruzioni alla moglie affinché incarichi una persona di fiducia per seguire, in sua assenza, le operazioni di vendita all’incanto e prega l’amico Attico di verificare che la *hereditas Preciana* non sia dispersa prima della sua alienazione.

Nel caso della eredità di Brinno³⁷, invece, il motivo determinante della scelta di vendere l’eredità sembra risiedere nella circostanza che essa, peraltro di modesto valore (*‘hereditas tanti non est’*), sia stata devoluta a più coeredi (presumibilmente quattro³⁸).

Gli episodi riferiti dall’epistolario di Cicerone, dunque, da un lato, offrono conferma della effettiva ricorrenza nella prassi della funzione “liquidatoria” della *hereditatis venditio* (specialmente nelle ipotesi, maggiormente onerose dal punto di vista gestorio, di coeredità e di lontananza tra l’erede e le *res hereditariae*) e, dall’altro, sembrano suggerire l’esistenza, presso le classi più agiate, della consuetudine di ricorrere all’istituzione d’erede (generalmente *pro parte*) per ricompensare soggetti ai quali, pur in assenza di vincoli di parentela, si è legati da rapporti di familiarità e amicizia³⁹.

ponius aut, si is minus poterit, Camillus nostrum negotium curet; nos, cum salvi venerimus, reliqua per nos agemus.

Cic. ad Att. 6.9.2: [...] *hanc, quae mehercule mihi magno dolori est (dilexi enim hominem), procura, quantulacumque est, Precianam hereditatem; prorsus ille ne attingat. Dices nummos mihi opus esse ad apparatus triumphī [...].*

³⁷ Le due lettere ad Attico sono scritte ad Arpino nel giugno del 45 a.C.:

Cic. ad Att. 13.14.1: *Brinni libertus, coheres noster, scripsit ad me velle, si mihi placeat, coheredes <se> et Sabinum Albiū ad me venire. Id ego plane nolo. Hereditas tanti non est. Et tamen obire auctionis diem facile poterunt (est enim III Id.) si me in Tusculano postridie Nonas mane convenerint. Quod si laxius volent proferre diem, poterunt vel biduum vel triduum vel ut videbitur; nihil enim interest [...].*

Cic. ad Att. 13.12.4: *De Brinniana auctione accepi a Vestorio litteras. Ait sine ulla controversia rem ad me esse collatam. Romae videlicet aut in Tusculano me fore putaverunt a. d. VIII Kal. Quint. dices igitur vel amico tuo S. Vettio, coheredi meo, vel Labeoni nostro paulum proferant auctionem; me circiter Nonas in Tusculano fore [...].*

Dalla lettura congiunta delle due epistole si desume che Cicerone condivideva lo *status* di erede con un liberto del *de cuius* (*‘Brinni libertus, coheres noster’*), con Sabino Albio e con S. Vettio. Sulla base delle indicazioni in esse contenute non è possibile stabilire con certezza se la prospettata asta dovesse avere ad oggetto la sola quota ereditaria di Cicerone, ovvero l’intera eredità; quest’ultima ipotesi pare tuttavia più verosimile (in questo senso Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Propuesta*, cit., p. 227).

³⁸ Come chiarito nella nota che precede.

³⁹ La consuetudine è ravvisata da Y. GONZÁLEZ ROLDÁN (*Propuesta*, cit., pp. 229-230: “costumbre sumamente difundida en las clases más elevadas [...] de recompensar a sus propios amigos y familiares instituyéndoles herederos de una porción de la herencia”), il quale ritiene di poterla estendere, unitamente al frequente ricorso alla *hereditatis venditio*, anche alle classi meno abbienti. Tale estensione, tuttavia, è operata sulla base di un appiglio testuale molto fragile, vale a dire il coinvolgimento del liberto di Brinnio nella vicenda successoria della *hereditas*

Una simile consuetudine, determinando – come nel caso di Cicerone – un ripetuto coinvolgimento in vicende successorie estranee alla propria cerchia familiare, potrebbe spiegare la frequenza con cui i romani ricorrevano alla compravendita dell'eredità: l'erede, infatti, spesso lontano dal luogo in cui si trovavano le *res hereditariae*, verosimilmente all'oscuro della consistenza patrimoniale dell'asse e generalmente costretto a tollerare le ingerenze di più coeredi, individuava nella *hereditatis venditio* uno strumento per monetizzare il lascito ricevuto e, al contempo, azzerarne i rischi.

3. I rapporti tra il contratto consensuale e le *stipulationes emptae et venditae hereditatis*.

Come già anticipato⁴⁰, il diritto romano conobbe, nel corso della sua evoluzione, tre figure negoziali destinate a realizzare la finalità pratica di consentire all'erede, a fronte di un corrispettivo, di dismettere in blocco il patrimonio ereditario.

Analizzando più nel dettaglio tali figure negoziali, tuttavia, si rileva che, in realtà, solo due tra esse presentano effetti tipici sostanzialmente coincidenti; la *in iure cessio hereditatis*, infatti, non solo non ha natura contrattuale, ma, a seconda del tipo di successione in cui si inserisce (legittima o testamentaria) e del momento in cui è realizzata (prima o dopo l'accettazione dell'eredità), produce effetti notevolmente più ampi o significativamente più ridotti rispetto a quelli sopra descritti. La *in iure cessio hereditatis ante aditionem* fatta dall'erede legittimo, infatti, determina il trasferimento della vocazione ereditaria (con conseguente spostamento del peso delle passività ereditarie con efficacia *erga omnes*), mentre la *in iure cessio hereditatis post aditionem* comporta il trasferimento dei soli *corpora* ereditari, senza spostare la responsabilità per le passività ereditarie neppure nei rapporti interni⁴¹.

Alla luce di quanto sopra, volendo il presente studio concentrarsi sulla compravendita dell'eredità propriamente intesa, giova limitare il confronto alle altre due figure negoziali: le *stipulationes emptae et venditae hereditatis* e il contratto consensuale di *emptio venditio (hereditatis venditio)*. In particolare, è opportuno premettere alla trattazione analitica della fattispecie contrattuale (e della relativa disciplina) alcuni brevi cenni storici che permettano di inquadrare l'evoluzione dell'istituto.

La compilazione giustiniana contempla, quale unico strumento per realizzare la compravendita dell'eredità, il contratto consensuale di *emptio*

Brinniana (Cic. *ad Att.* 13.14.1); mi pare tuttavia più verosimile che il coinvolgimento del liberto sia motivato, nel caso di specie, dalla circostanza che il *de cuius* fosse il suo patrono.

⁴⁰ Sul punto, v. *supra*, § 2.

⁴¹ Sull'istituto della *in iure cessio hereditatis*, v. *infra*, CAPITOLO PRIMO, § 2.1.

venditio, al quale dedica un apposito titolo del Digesto, il quarto del diciottesimo libro⁴²; nel Digesto, tuttavia, si conserva traccia, in alcuni passi⁴³, di un più antico contratto verbale destinato a realizzare la medesima finalità economica.

Si tratta del contratto verbale (*rectius*, della coppia di contratti verbali) tramandatoci dalle Istituzioni di Gaio in due passaggi relativi al fedecommesso universale:

Gai 2.252: Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii sed potius emptoris. Tunc enim in usu erat ei, cui restituebatur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa venire; et quae stipulationes <inter venditorem hereditatis et emptorem interponi solent, eadem interponebantur> inter heredem et eum, cui restituebatur hereditas, id est hoc modo: heres quidem stipulabatur ab eo, cui restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatus solvisset, sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset, et omnino si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur; ille vero qui recipiebat hereditatem invicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exequi.

Gai 2.257: [...] si vero totam hereditatem restituerit, ad exemplum emptae et venditae hereditatis stipulationes interponendae sunt.

Gaio ci riferisce che, fino all'emanazione del *Senatus consultum Trebellianum* (56 d.C.)⁴⁴, il trasferimento dell'eredità dall'erede fiduciario al fedecommissario avveniva mediante una vendita simbolica (*nummo uno eam hereditatem dicis causa venire*) accompagnata dalle *stipulationes* reciproche (*heres quidem stipulabatur ... ille vero, qui recipiebat hereditatem, invicem stipulabatur*) che erano solite intercorrere tra il venditore e il compratore dell'eredità (*quae stipulationes inter venditorem hereditatis et emptorem interponi solent*). Il giurista, inoltre, precisa che dette *stipulationes*, che egli denomina *'stipulationes emptae et venditae hereditatis'*⁴⁵,

⁴² Sulle fonti giustinianee relative alla *hereditatis venditio*, v. *infra*, § 4.

⁴³ I passi nei quali sono menzionate le *stipulationes emptae et venditae hereditatis* (o la *actio ex stipulatu* che da esse deriva) sono i seguenti: D. 15.1.37.pr, D. 17.1.14.1, D. 18.4.18, D. 18.4.21, D. 32.95, D. 44.4.17.2, D. 45.1.50.1, D. 45.3.20.1 e D. 50.16.97.

⁴⁴ La scansione cronologica è assicurata da *Gai 2.253*, nel quale è menzionata l'emanazione del Senatoconsulto Trebelliano ed è riportata la nuova disciplina dallo stesso introdotta, vale a dire il riconoscimento al fedecommissario, in via utile, della legittimazione attiva e passiva alle azioni ereditarie. Relativamente a detta disciplina e, più in generale, all'istituto del fedecommesso universale, si rinvia alla manualistica e agli studi di diritto ereditario. Per tutti, si vedano M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, 3ª ed., Palermo 2006, pp. 644-646, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, pp. 754-755 e P. VOCCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria*, 2ª ed., Milano 1963, pp. 343-350.

⁴⁵ La denominazione è ripresa da Giustiniano che, nelle *Istituzioni* (I. 2.23.6), ripercor-